

Codice A1816B

D.D. 23 marzo 2026, n. 529

R.D. n. 523/1904 - P.I. 7871 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione nell'alveo del rio delle Monache nel Comune di Monchiero (CN) mediante un'esercitazione di Protezione Civile - Richiedente: Comune di Monchiero.



ATTO DD 529/A1816B/2026

DEL 23/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 – P.I. 7871 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione nell'alveo del rio delle Monache nel Comune di Monchiero (CN) mediante un'esercitazione di Protezione Civile – Richiedente: Comune di Monchiero

Premesso che:

- in data 09/02/2026 (ns. prot. n. 6327) il Comune di Monchiero ha presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea inclinata, instabile, deperiente in alveo e sulle sponde del rio delle Monache nel medesimo comune mediante un'esercitazione di Protezione Civile. I lavori riguarderanno il tratto di corso d'acqua compreso tra l'attraversamento per Borgata Santa Lucia e il ponte della S.P. 661;

- all'istanza è allegata la documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione di Protezione Civile redatta dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e firmata digitalmente dal Sindaco Filippo Costa (files: *allegato1_richiesta_autorizzazione_idraulica_MONCHIERO_Rio_Monache.pdf.p7m*, *EsercitazioneMonchiero 2026.pdf.p7m*, *Elaborato grafico con allegati.pdf.p7m*, *Sezioni tipo tratti 134.pdf.p7m*, *Sezioni tipo tratto 2.pdf.p7m*, *Tratto 1 Documentazione_fotografica_MONCHIERO_Rio_Monache.pdf.p7m*, *Tratto 2 Documentazione_fotografica_MONCHIERO_Rio_Monache.pdf.p7m*, *Tratto 3 Documentazione_fotografica_MONCHIERO_Rio_Monache.pdf.p7m*, *Tratto 4 Documentazione_fotografica_MONCHIERO_Rio_Monache.pdf.p7m*) in base alla quale sono descritti i lavori da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904;

- con deliberazione n. 7 del 12/01/2026 la Giunta Comunale di Monchiero ha approvato la documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile di cui trattasi;

- il Settore Tecnico Regionale - Cuneo, con nota prot. n. 11088/A1816B del 04/03/2026, ha avviato

il procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- non è stato richiesto parere, ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto gli interventi in progetto non prevedono l'accesso in alveo con mezzi meccanici o movimentazione di materiale litoide.

Considerato che:

- in data 09/03/2026 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi ed in seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio delle Monache;

- trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dagli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si ritiene che, ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 10/R/2022, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Monchiero ad eseguire i lavori di taglio della vegetazione lungo il rio delle Monache nel medesimo comune, mediante l'impiego del Gruppo Comunale di Protezione Civile, secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica d'impianto allegata all'istanza e degli altri elaborati, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnica d'impianto relativa all'esercitazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale – Cuneo;
2. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza

ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;

- si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;

- durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

3. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro 1 (uno) anno dalla presente autorizzazione;
8. il Committente dei lavori dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del soggetto incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente alla documentazione tecnica d'impianto approvata;
9. il Settore Tecnico regionale – Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

(B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Estensori: Arch. Diego Dalmasso - Arch. Davide Colmo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba